

**Reg. UFW n. 259/2021**

**OGGETTO: Benefici di natura assistenziale e sociale: Sussidi Anno 2019**

## **1. Premessa**

In data 14 novembre 2020 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Integrativo che disciplina il Piano di Welfare applicato dal CNR a favore del proprio personale dipendente per gli anni 2019 e 2020.

Il nuovo CCNI disciplina i principi che regolano la concessione, da parte dell'Ente, di tutte le tipologie di benefici assistenziali e sociali a favore dei dipendenti. In esso sono definite le varie tipologie di benefici, la determinazione del fondo complessivo per le annualità di riferimento, la determinazione della quota di Fondo attribuita ad ogni singolo beneficiario, i criteri per la determinazione delle graduatorie ed i criteri per la determinazione degli importi da erogare al personale.

La principale novità introdotta dal nuovo CCNI riguarda l'adozione del criterio dell'indicatore ISEE ordinario come parametro attraverso il quale verranno redatte le graduatorie per l'accesso ai benefici. Pertanto, tutti i dipendenti interessati a presentare domande di sussidio per l'anno 2019 **dovranno dotarsi dell'ISEE ordinario 2021**.

## **2. Presupposti per l'erogazione dei sussidi ordinari/speciali ed aventi diritto**

In applicazione del vigente CCNI, i sussidi potranno essere concessi in presenza di comprovate spese straordinarie che hanno gravato il bilancio familiare del dipendente causate da documentate e gravi situazioni di necessità, dovute a motivi di salute o danni subiti da gravi eventi.

I sussidi CNR saranno concessi, previa presentazione di apposita domanda, al dipendente che comprovi il sostenimento di spese riguardanti, oltre che sé stesso, il coniuge/convivente ed i figli fiscalmente a carico (siano essi presenti o meno nella DSU del nucleo familiare del dipendente ai fini ISEE). Questi soggetti sono definiti d'ora in poi "beneficiari".

### *Sussidi Ordinari*

Le tipologie di spese per le quali può essere richiesta l'erogazione del sussidio ordinario

riguardano:

1. spese funerarie sostenute da un componente del nucleo familiare per il decesso del dipendente e/o sostenute dal dipendente per il decesso di un altro beneficiario del suo nucleo familiare e/o di un genitore;
2. spese medico-sanitarie riguardanti uno o più beneficiari del nucleo familiare del dipendente, ad esclusione di scontrini fiscali e/o ricevute per acquisto di medicinali, dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti e materassi e/o guanciali ortopedici;
3. spese per trasloco del dipendente presso una nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobilio da/per depositi.

A partire da quest'anno, occorrerà sempre presentare **una sola domanda di sussidio ordinario**, indipendentemente da quanti e quali componenti il nucleo familiare abbiano usufruito delle prestazioni e/o sostenuto le relative spese e indipendentemente dalla tipologia delle spese che rientrano nei sussidi ordinari.

L'**importo minimo** delle spese rendicontabili dal nucleo familiare è di **250,00 euro**, mentre l'**importo massimo** è pari al **prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari** del nucleo familiare del dipendente.

Stante le regole descritte si precisa che:

- ai dipendenti che non hanno aderito alla polizza sanitaria dell'Ente è garantito l'accesso prioritario al sussidio ordinario, ove contempli spese sanitarie, fino all'importo corrispondente al premio assicurativo che il CNR ha versato nell'anno di riferimento per i dipendenti aderenti (euro 275,00). Per la quota di spese eccedente tale importo, la domanda verrà inserita nella graduatoria redatta con i criteri che si indicheranno al successivo paragrafo n. 5;
- i dipendenti (e relativi familiari) aderenti alla polizza sanitaria dell'Ente potranno indicare nella domanda di sussidio esclusivamente le spese sanitarie sostenute e non rimborsate/rimborsabili dalla compagnia assicurativa. Come di consueto, non potranno essere richiesti sussidi per spese coperte dalla polizza sanitaria per le quali non si sia attivata la procedura di rimborso da parte della compagnia assicurativa. Il mancato rimborso, da parte della compagnia assicurativa, delle spese sanitarie inserite nella domanda di sussidio dovrà essere comprovato da apposita attestazione della compagnia stessa.

### *Sussidi speciali*

Per sussidi speciali si intendono quelli richiesti a seguito del verificarsi di spese straordinarie relative ad eventi eccezionali legati a gravi e documentati motivi di salute o ad eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali a beni di proprietà o in uso al dipendente accertati da autorità competenti, esclusi i furti. Quanto alla prima fattispecie, a puro titolo di esempio, si citano le malattie oncologiche certificate, malattie gravi e invalidanti certificate come autismo, sclerosi multipla, ecc., spese odontoiatriche conseguenti e correlate a malattie oncologiche

certificate, situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate.

La domanda di sussidio speciale potrà essere presentata dal dipendente per spese riguardanti uno o più beneficiari del suo nucleo familiare.

Alle domande di sussidio speciale dovranno essere allegare tutte le certificazioni necessarie per una completa valutazione degli stati di salute e dell'eccezionalità degli eventi.

### **3. Modalità di presentazione delle domande**

Come consuetudine, le domande di sussidio dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso l'accesso al sistema Servizi in linea per il Personale (SIPER) <https://siper.cnr.it>, alla voce "Sussidi".

In virtù dell'applicazione del nuovo CCNI, la maschera di SIPER attraverso la quale sarà possibile inserire le domande di sussidio è ancora in fase di sviluppo. Per questo motivo, **la scadenza entro la quale dovranno essere presentate le domande di sussidio sarà comunicata successivamente**. In attesa del rilascio delle nuove funzionalità di SIPER necessarie per la presentazione delle domande di sussidio, tutti i dipendenti interessati a presentare domande di sussidio per l'anno 2019 **dovranno dotarsi dell'ISEE ordinario 2021**.

Si anticipa che, all'atto dell'inserimento della domanda di sussidio in SIPER occorrerà:

- inserire ed autocertificare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le informazioni inerenti la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE 2021 e riportare il valore dell'indicatore ISEE ordinario, rilasciato dall'INPS a seguito della presentazione della necessaria documentazione;
- dichiarare di non aver beneficiato e di non beneficiare di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.

Occorrerà, altresì, allegare:

- i documenti (fatture o ricevute fiscali) attestanti il sostenimento delle spese da parte del dipendente o di un altro beneficiario;
- le prescrizioni mediche che giustificano gli acquisti di cui si rendicontano le spese;
- l'estratto conto della compagnia assicurativa dal quale si evinca l'ammontare dei rimborsi ottenuti nonché dei rimborsi non erogati.

Tutta la documentazione di cui è previsto il caricamento in SIPER (documenti di spesa, estratto conto compagnia assicurativa, ecc.) dovrà essere allegata in formato PDF. I vari documenti di spesa dovranno essere caricati in SIPER in file separati.

**Saranno prese in considerazione solo le domande in stato CONFERMATO.**

In funzione di una specifica abilitazione rilasciata dall'INPS al CNR, in quanto Ente erogante sussidi e contributi economici al proprio personale, l'amministrazione potrà verificare a campione gli indicatori ISEE autocertificati dai dipendenti in sede di presentazione delle domande

di sussidio.

#### 4. Determinazione dell'importo del beneficio da erogare per sussidi ordinari e speciali

Come già indicato al paragrafo n. 2, la richiesta di sussidio ordinario potrà essere presentata dal dipendente solo in presenza di spese complessivamente sostenute dal nucleo familiare nell'anno 2019 di importo pari o superiore a 250,00 euro. Il limite massimo di spese rendicontabili è invece costituito dal prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari appartenenti al nucleo familiare del dipendente (ad esempio, per un nucleo familiare con tre beneficiari il massimo di spese rendicontabili sarà di 3.000,00 euro).

Il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda di sussidio ordinario è pari al 50% delle spese sostenute e documentate.

L'importo effettivo del beneficio/sussidio è determinato in misura percentuale rispetto alla fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare del dipendente, al fine di agevolare i dipendenti con una situazione reddituale complessiva inferiore, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale applicata al valore massimo del contributo
Fino a € 24.000,00	100%
Da € 24.000,01 a € 48.000,00	90%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	80%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	65%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	50%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	0%

Come previsto all'art. 10, comma 1, del CCNI vigente in materia di Welfare, i sussidi speciali per la contribuzione alle spese di cui all'art. 5, comma 2, lettere A, B, D ed E del medesimo CCNI saranno riconosciuti senza l'abbattimento delle spese del 50% previsto per i sussidi ordinari e non verranno riparametrati in funzione dell'ISEE familiare, bensì erogati per intero, nei limiti degli importi previsti dalla contrattazione integrativa.

#### 5. Criteri per la redazione delle graduatorie

Tenuto conto della quantificazione complessiva del Fondo benefici dell'anno 2019 nonché della disponibilità finanziaria della categoria Sussidi, l'erogazione dei sussidi verrà effettuata, come di consueto, dando priorità ai sussidi speciali e successivamente mediante una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore familiare ISEE ordinario del dipendente richiedente.

I sussidi ordinari saranno erogati **fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie**.

Sia per i sussidi ordinari che per i sussidi speciali, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sugli emolumenti spettanti al dipendente ed è soggetto a tassazione secondo la normativa fiscale e previdenziale vigente.

Per informazioni riguardanti le modalità di erogazione dei sussidi 2019 è possibile contattare, preferibilmente via mail considerata la saltuaria presenza in sede, i seguenti colleghi:

Sig. Luca Ferri

[luca.ferri@cnr.it](mailto:luca.ferri@cnr.it)

tel. 06 49933020

Sig.ra Angela Minieri

[angela.minieri@cnr.it](mailto:angela.minieri@cnr.it)

tel. 06 49933331

**Unità Formazione e Welfare**

*Il Responsabile*